



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

| | |
|-------------------|---|
| (NA) CARRIERO | Presidente |
| (NA) BLANDINI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (NA) GATT | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (NA) MINCATO | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (NA) BARTOLOMUCCI | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore MINCATO NICOLETTA

Seduta del 21/11/2017

FATTO

Con ricorso preceduto da regolare reclamo, il cliente, assistito da avvocato e rimasto insoddisfatto dell'interlocuzione con l'intermediario, ha lamentato, in relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, diverse violazioni di legge e segnatamente:

- la violazione dell'art. 54 del D.P.R. 180/1950 per la parte in cui prevede che questo tipo di contratti di finanziamento siano assistiti da coperture assicurative del rischio impiego e del rischio vita, laddove invece, secondo la ricostruzione del ricorrente, nessuna assicurazione del rischio impiego sarebbe stata fornita e comunque si ignorerebbe il costo delle coperture assicurative, non essendo mai stati consegnati i relativi moduli (cc.dd. 7A e 7B) e chiedendo pertanto il ricorrente l'esibizione delle due polizze;
- la vessatorietà ed illegittimità dell'art. 6 delle Condizioni generali di contratto nella parte in cui attribuisce all'assicuratore diritto di surroga nei diritti del mutuante verso il mutuatario per le somme corrisposte dal primo al secondo, così contravvenendo alle previsioni dell'art. 54 del D.P.R. 180/1950 che, nel prevedere la copertura del rischio impiego, lo fa nell'interesse e a beneficio del mutuatario che, quindi, non può rimanere esposto ad alcun diritto di surroga;
- l'inclusione del costo della polizza nel TAN, così applicandosi al soggetto finanziato più gravose condizioni economiche e non applicandosi correttamente il rimborso con il sistema del *pro rata temporis*.

Da ciò scaturirebbe, secondo la prospettazione di parte ricorrente, la nullità del contratto.



Non solo: deduce ancora il ricorrente che, in violazione dell'art. 125 *sexies* del D. Lgs. 385 del 1993, le clausole contrattuali che pongono a carico del cliente costi da sostenersi anticipatamente in connessione con l'erogazione del finanziamento sarebbero opache e contrarie agli stringenti requisiti di trasparenza imposti, in applicazione del suddetto articolo, anche dalla Banca d'Italia ed in particolare: non si comprenderebbe perché il rimborso della quota parte non maturata della commissione all'intermediario mandante sarebbe stata limitata al 40% dell'intero importo della commissione; la commissione di all'intermediario mandatario c.d. di accensione avrebbe natura evidentemente *recurring*; la commissione all'intermediario mandatario c.d. di gestione, pur essendo qualificata come *recurring*, non sarebbe stata correttamente rimborsata; la provvigione all'agente avrebbe anch'essa natura *recurring* perché ingloberebbe costi fissi necessariamente da spalmarsi su tutta la durata del rapporto e sarebbe inoltre illegittimamente espressa in termini percentuali anziché assoluti.

Conclude pertanto il ricorrente affinché, in accoglimento della domanda di nullità del contratto, sia disposta da questo Arbitro la restituzione di complessivi € 7.011,15, pari a quanto versato per commissioni, provvigioni, premi assicurativi, questi ultimi di ammontare ad oggi sconosciuto, interessi di dilazione e spese di difesa per € 250,00, oltre agli interessi legali dal giorno del reclamo. Ovvero, e ove questo Arbitro non ritenga di aderire alla domanda di nullità, affinché sia disposta la restituzione di € 1.783,02 per oneri non maturati al momento dell'estinzione anticipata, oltre ai premi assicurativi, agli interessi legali dal giorno del reclamo e alle spese di difesa quantificate in € 250,00.

L'intermediario, nelle proprie controdeduzioni, in relazione alle varie censure mosse dal ricorrente rileva che:

- quanto alla supposta violazione dell'art. 54 del D.P.R. 180/1950, non sarebbe ravvisabile, in relazione alle due polizze stipulate in connessione con il contratto di finanziamento oggetto della presente controversia, alcuna forma di intermediazione assicurativa, essendo l'intermediario il contraente, l'assicurato ed anche il beneficiario della copertura assicurativa, e ciò in applicazione ed in conformità della regolamentazione ISVAP; ciò giustificerebbe la mancata consegna dei moduli 7A e 7B che, per, effetto di tale diverso inquadramento della copertura assicurativa, non sarebbero più necessari;
- quanto alla illegittima previsione di un diritto di surroga dell'assicuratore nei diritti del mutuante verso il mutuatario, tale surroga sarebbe collegata all'inadempimento del debitore e sarebbe conforme alle previsioni di cui all'art. 1916 cod. civ. oltreché alla normativa complessiva in tema di cessione di quote dello stipendio (in particolare l'art. 61 del D.P.R. 895 del 1950);
- quanto alla supposta opacità delle clausole contrattuali, al contrario il contratto sarebbe chiaro e trasparente nell'indicare le voci di costo di natura *recurring* e quelle invece qualificabili come *up front*.

Rileva poi di avere già rimborsato in sede di conteggio estintivo quanto spettante al cliente e di avere altresì proposto, in sede di riscontro al reclamo, una integrazione di detta somma; rileva ancora che nulla spetterebbe al ricorrente a titolo di rimborso *pro quota* della commissione di accensione e della provvigione all'agente perché aventi natura *up front* e volte a remunerare attività prodromiche alla conclusione del contratto. Quanto al premio assicurativo, ribadito che il relativo onere è stato sostenuto dall'intermediario senza nulla addebitare al cliente né senza "affogare" il relativo onere nel TAN, il contratto si limiterebbe a prevedere tra le commissioni un costo per il rischio di credito collegato all'evento morte o all'evento perdita dell'impiego, costo rimborsato *pro rata temporis* con gli abbuoni a cui si è provveduto in sede di conteggio estintivo e con quelli offerti ad integrazione in sede di riscontro al reclamo.



Si oppone altresì al riconoscimento di alcunché a titolo di spese di difesa atteso che il procedimento davanti all'Arbitro Bancario Finanziario non impone l'assistenza di un legale. Conclude pertanto - ribadita la propria disponibilità al rimborso di ulteriori € 154,58 - affinché l'Arbitro, ritenuta congrua la proposta dell'intermediario, respinga ogni ulteriore pretesa.

DIRITTO

Il ricorso merita parziale accoglimento per quanto si va di seguito ad esporre.

Quanto alla domanda di nullità del contratto, formulata dal ricorrente in prima istanza, essa non può essere accolta. Ed infatti la supposta violazione dell'art. 54 del D.P.R. 180/1950, che dispone che *"le cessioni di quote di stipendio o di salario consentite a norma del presente titolo devono avere la garanzia della assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi in cui, per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente, non sia possibile la continuazione dell'ammortamento o il ricupero del residuo credito"*, va rilevato che, come posto in luce dal Collegio di coordinamento ABF con la decisione n. 5762 del 2012 e da diverse pronunce conformi di questo Collegio, dalla supposta violazione dell'art. 54 del D.P.R. 180/1950 non discende la nullità del contratto, potendo detta violazione essere al più posta alla base di una domanda risarcitoria di cui, ovviamente, il ricorrente è chiamato a dimostrare la fondatezza, unitamente ai suoi elementi costitutivi.

Quanto all'ulteriore doglianza posta di nuovo a fondamento della domanda di nullità del contratto, relativa alla vessatorietà ed illegittimità della clausola che attribuisce all'assicuratore diritto di surroga nei diritti del mutuante verso il mutuatario per le somme corrisposte dal primo al secondo, questo Collegio ha già avuto modo di chiarire in una recente decisione (n. 10233 del 2017) che la polizza di rischio impiego obbligatoria non è emessa nell'interesse esclusivo del cliente, bensì a beneficio dell'intermediario finanziario, secondo lo schema dell'assicurazione per conto altrui ex art. 1891 cod. civ.. Ne è confermata la sua natura obbligatoria che dimostra come essa abbia la finalità di garantire il sistema creditizio e non sia posta ad (esclusivo) interesse del soggetto finanziato, ciò che consente di escludere la vessatorietà della previsione che prevede la surroga della Compagnia di assicurazione nei diritti dell'intermediario in caso di escussione della garanzia assicurativa.

Quanto alla domanda di restituzione degli oneri non maturati ed anticipatamente corrisposti, si rammenta che è orientamento ormai pacifico e condiviso dei Collegi ABF quello per cui, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento, il cliente abbia diritto alla restituzione, stante il chiaro tenore dell'art. 125 *sexies*, comma 2, D. Lgs. n. 385/1993, introdotto dall'art. 1 D. Lgs. n. 141/2010, di quella parte delle componenti economiche corrisposte anticipatamente all'intermediario ma aventi natura c.d. *recurring*, cioè soggette a maturazione nel corso del tempo e non ancora maturate alla data di estinzione del rapporto di finanziamento. Il diritto del cliente è strettamente correlato ai costi continuativi che, una volta intervenuta l'estinzione anticipata, non hanno più causa giustificativa e che, essendo stati sopportati anticipatamente al momento della conclusione del contratto, devono essere rimborsati secondo la regola dell'indebito oggettivo per difetto del sinallagma ai sensi dell'art. 2033 cod. civ. (in tale senso si veda la decisione del Collegio di coordinamento n. 7716/2017).

La non ripetibilità di commissioni e oneri eventualmente prevista dal contratto, anche ove accettata da entrambe le parti, deve considerarsi *contra legem* e contro i regolamenti di



settore (oltre al menzionato art. 125 *sexies* del D. Lgs. 385/1993, cfr. l'Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008, la Comunicazione della Banca d'Italia del 10 novembre 2009, la Comunicazione della Banca d'Italia del 7 aprile 2011, l'art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010, l'art. 22, comma 15 *quater* del D. Lgs. 179/2012, la lettera al mercato congiunta di Banca d'Italia e IVASS del 26 agosto 2015).

Con specifico riguardo alle previsioni del contratto di finanziamento sottoposto all'esame del Collegio dal ricorrente, deve rilevarsi che:

- la commissione dell'intermediario mandante - volta a remunerare attività e costi quali "*l'elaborazione dei dati in funzione delle leggi in materia di antiriciclaggio, antiusura e trattamento dei dati personali, le segnalazioni di vigilanza, le operazioni di provvista, le operazioni di copertura del rischio di andamento dei tassi di interesse*" – è qualificabile come *recurring* essendo volta a remunerare anche costi ed attività destinati a protrarsi per tutta la durata del rapporto; essa è qualificata nel contratto come *recurring* limitatamente alla percentuale del 40%, su cui dovrebbe quindi essere calcolato il rimborso *pro quota*, e *up front* per il rimanente 60%. Tuttavia la resistente ha retrocesso, in sede di conteggio estintivo, la quota parte non maturata di tale commissione, secondo il criterio *pro rata temporis*, riferita al 100% della medesima, di talché nulla è ulteriormente dovuto al ricorrente a tale titolo;
- la commissione di accensione è volta a remunerare attività e costi qualificabili, secondo l'orientamento condiviso da tutti i Collegi ABF, come aventi natura *recurring*; benché il contratto ne escluda *tout court* la rimborsabilità, rispetto a tale voce di costo spetta pertanto al ricorrente la retrocessione di € 1.028,90;
- la commissione di gestione ha anch'essa natura *recurring* riguardando attività, *in primis* la gestione dell'incasso delle rate, destinate a protrarsi per tutta la durata del rapporto e lo stesso contratto la qualifica in termini di oneri rapportati alla durata del finanziamento e che maturano nel corso del rapporto; a tale titolo spettano pertanto al cliente, al netto di quanto già retrocesso in sede di conteggio estintivo, € 154,58, pari a quanto l'intermediario si dichiara disponibile a retrocedere;
- la provvigione all'agente, per come contrattualmente descritta e sulla base dell'orientamento condiviso da tutti i Collegi ABF, è posta a copertura di attività di natura eterogenea, *recurring* e *up front*; la relativa clausola contrattuale ne prevede la rimborsabilità limitatamente al 30% del suo complessivo importo, criterio di riparto tra componenti *recurring* e componenti *up front* che il cliente ha accettato con la sottoscrizione del contratto; in ragione di ciò può farsi applicazione di quel riparto percentuale per determinare la quota parte spettante al ricorrente, che ha pertanto diritto a vedersi retrocesso a tale titolo l'importo di € 43,01.

In relazione al premio assicurativo, deve ribadirsi come nessun onere abbia a tale titolo sostenuto il ricorrente, essendosi l'intermediario fatto invece carico di stipulare la polizza obbligatoria a copertura del rischio vita e del rischio impiego e di sostenerne i relativi costi che quindi non sono stati anticipati dal cliente in sede di stipula del contratto di finanziamento e di cui pertanto non può spettare la restituzione.

Complessivamente sono pertanto dovute al ricorrente € 1.226,49, oltre interessi legali dal giorno del reclamo.

Deve invece essere respinta la domanda volta al ristoro delle spese di difesa, in ragione della natura seriale del ricorso, così come da orientamento condiviso da tutti i Collegi ABF.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.226,49, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO